Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1663**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « F. M. Passi », con sede in Calcinate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « F. M. Passi », di Calcinate, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « F. M. Passi », con sede in Calcinate (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Calcinate;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 174.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 180. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1664**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Lorenzo », con sede in Colle Val d'Elsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Lorenzo » di Col-

le Val d'Elsa, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Lorenzo », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Colle Val d'Elsa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 21 luglio 1921.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 178. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1665.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Fratelli Borselli », con sede in Bondeno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Fratelli Borselli » di Bondeno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Fratelli Borselli », con sede in Bondeno (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bondeno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 21 marzo 1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 181. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1666.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale mandamentale « San Giuseppe », con sede in Copparo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale mandamentale « San Giuseppe » di Copparo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale mandamentale « San Giuseppe », con sede in Copparo (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Copparo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 ottobre 1910, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961 e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1964, registro n. 13 Interno, foglio n. 213.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 177. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. 1667.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Sacra Famiglia », con sede in Novafeltria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro-Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Sacra Famiglia » di Novafeltria, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Sacra Famiglia », con sede in Novafeltria (Pesaro-Urbino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Novafeltria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 febbraio 1916.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 183. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. 1668.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Camilla Belli », con sede in Macerata Feltria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro-Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Camilla Belli » di Macerata Feltria, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Camilla Belli », con sede in Macerata Feltria (Pesaro-Urbino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Macerata Feltria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° novembre 1940, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1962, registro n. 26 Interno, foglio n. 35.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 185. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. 551.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Francesco Petruccioli », con sede in Pitigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Francesco Petruccioli» di Pitigliano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1964;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Francesco Petruccioli », con sede in Pitigliano (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pitigliano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 182. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 552.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali riuniti di Sant'Antonino e Luigi Campolmi », con sede in Fiesole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti di Sant'Antonino e Luigi Campolmi » di Fiesole, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 luglio 1934;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti di Santo Antonino e Luigi Campolmi » con sede in Fiesole (Firenze), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fiesole;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 luglio 1934.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 176. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 553.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Massolongo », con sede in Tregnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Massolongo » di Tregnago, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 ottobre 1930, n. 1646;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Massolongo », con sede in Tregnago (Verona) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Tregnago;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 ottobre 1930, n. 1646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 24 novembre 1930.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 184. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 554.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giuseppe », con sede in Empoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giuseppe » di Empoli, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° novembre 1870, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Giuseppe », con sede in Empoli (Firenze), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

due membri eletti dal consiglio comunale di Empoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° novembre 1870, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 279.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 175. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 555.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Maria Santissima dello Splendore », con sede in Giulianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Teramo in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Maria Santissima dello Splendore », di Giulianova, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Maria Santissima dello Splendore », con sede in Giulianova (Teramo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Teramo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Giulianova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro n. 4 Interno, foglio 154, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1963, registro n. 34 Interno, foglio n. 177.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 174. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 556.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Zappatoni », con sede in Cassano d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 4 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Zappatoni » di Cassano d'Adda, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provve-

deva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 15 gennaio 1942;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Zappatoni », con sede in Cassano d'Adda (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cassano d'Adda;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 gennaio 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 179. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 557.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Spoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Spoleto è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 6 giugno 1939, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Spoleto (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Perugia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Spoleto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 6 giugno 1939, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1959, registro n. 28 Interno, foglio n. 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 186. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969.

Sostituzione di un commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, al registro n. 10, foglio n. 23, con il quale, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si provvedeva ad elevare a tre il numero dei commissari liquidatori del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, nominando a tale incarico, con decorrenza dalla data del decreto stesso, il dottor Orazio Sciacca, il prof. avv. Gaetano Liccardo e il ragioniere Francesco Di Bitetto;

Vista la comunicazione in data 12 marzo 1969 dei commissari liquidatori dott. Orazio Sciacca e prof. avv. Gaetano Liccardo dalla quale risulta che il rag. Francesco Di Bitetto è deceduto in data 4 marzo u. s.;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Di Bitetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Mario Tavernini è nominato commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione del rag. Francesco Di Bitetto, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1969

SARAGAT

BRODOLINI

(7503)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per il Veneto per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 635, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 in data 29 luglio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 11681 dell'11 giugno 1969, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha comunicato che la avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha designato quale membro della predetta commissione regionale, il sostituto avvocato dello Stato, Plinio Sacchetto in sostituzione dell'avv. Giancarlo Mandò, impossibilitato ad adempiere l'incarico;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sostituto avvocato dello Stato Plinio Sacchetto è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto, in sotituzione dell'avvocato Giancarlo Mandò.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7582)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Toscana ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visti i decreti ministeriali in data 13 luglio 1968, 6 febbraio 1969 e 25 marzo 1969, con i quali sono stati designati gli Istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione anche all'Istituto di credito fondiario della Toscana adottando la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Toscana è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario della Toscana nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(7569)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Revoca, su rinunzia, nei confronti della ditta Laboratorio fitoterapico chimici, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto A.C.I.S. n. 340 in data 20 settembre 1955, con il quale la ditta Laboratorio fitoterapico chimici fu autorizzata ad attivare in Milano, via Vivaio, 22, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche;

Vista la comunicazione in data 23 giugno 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver cessato ogni attività produttiva in campo farmaceutico e di aver definitivamente chiuso i locali precedentemente occupati dalla propria officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche rilasciata alla ditta Laboratorio fitoterapico chimici con decreto n. 340 in data 20 settembre 1955, sita in Milano, via Vivaio, 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1969, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 795.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7776)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.370.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7777)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.036.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7778)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1969, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 495.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7779)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.588.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7780)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.885.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7781)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.808.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7782)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Longano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.304.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7783)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.333.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7784)

Autorizzazione al comune di Poggio Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Poggio Sannita (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.814.042, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1969, il comune di Scapoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.437.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7786)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto tributario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto tributario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7861)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1969, registro n. 26 Finanze, foglio n. 321, è stato in parte respinto, perchè infondato, e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto, in data 31 maggio 1967, dal vice direttore di dogana dott. Fameli Salvatore, avverso il decreto 26 novembre 1966, del Ministro per le finanze, riguardante rigetto di ricorso gerarchico contro provvedimento disciplinare di censura.

(7625)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 giugno 1969 « Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 21 luglio 1969, al terzo comma delle premesse, dove è scritto: «. . . . . variazione di *un punto* in aumento . . . . . » leggasi: «. . . . . variazione di *due punti* in aumento . . . . .».

(7820)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1965; 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6 % serie speciale « Interventi Statali ».

Si notifica che il giorno 15 settembre 1969, con inizio alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione* 1965:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:

n. 2.175 titoli di L. 50.000
» 675 titoli di L. 250.000
» 825 titoli di L. 500.000
» 1.890 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 5.565 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 2.580.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:

n. 3.355 titoli di L. 50.000
» 2.621 titoli di L. 250.000
» 3.488 titoli di L. 500.000
» 7.558 titoli di L. 1.000.000
» 205 titoli di L. 5.000.000
» 85 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 17.312 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000.000, così ripartiti:

1) emissione 1966:
n. 300 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di L. 250.000
» 600 titoli di L. 500.000
» 1.110 titoli di L. 1.000.000
» 105 titoli di L. 5.000.000
» 45 titoli di L. 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.430.000.000;

2) emissione 1966 - 2ª tranche:
n. 975 titoli di L. 50.000
» 765 titoli di L. 250.000
» 720 titoli di L. 500.000
» 1.830 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.430.000.000;

3) emissione 1967:
n. 340 titoli di L. 500.000
» 460 titoli di L. 1.000.000
» 100 titoli di L. 5.000.000
» 40 titoli di L. 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.530.000.000;

4) emissione 1967 - 2ª tranche:
n. 540 titoli di L. 50.000
» 372 titoli di L. 250.000
» 504 titoli di L. 500.000
» 1.464 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.836.000.000;

5) emissione 1967 - 3ª tranche:
n. 1.120 titoli di L. 50.000
» 1.064 titoli di L. 250.000
» 868 titoli di L. 500.000
» 1.386 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.142.000.000;

6) emissione 1969:
n. 420 titoli di L. 50.000
» 300 titoli di L. 250.000
» 456 titoli di L. 500.000
» 1.308 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.632.000.000.

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Interventi Statali »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:

n. 4.958 titoli di L. 50.000
» 6.042 titoli di L. 100.000
» 3.691 titoli di L. 250.000
» 8.511 titoli di L. 500.000
» 26.993 titoli di L. 1.000.000
» 97 titoli di L. 5.000.000
» 49 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 50.341 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 33.998.350.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione - 1ª tranche:
n. 305 titoli di L. 50.000
» 183 titoli di L. 250.000
» 488 titoli di L. 500.000
» 1.345 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.650.000.000;

2) 2ª emissione - 2ª tranche:
n. 1.035 titoli di L. 50.000
» 559 titoli di L. 250.000
» 1.461 titoli di L. 500.000
» 3.388 titoli di L. 1.000.000
» 97 titoli di L. 5.000.000
» 49 titoli di L. 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.285.000.000;

3) 2ª emissione - 3ª tranche:
n. 185 titoli di L. 50.000
» 141 titoli di L. 250.000
» 345 titoli di L. 500.000
» 427 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 644.000.000;

4) 2ª emissione - 4ª tranche:
n. 230 titoli di L. 50.000
» 977 titoli di L. 100.000
» 712 titoli di L. 250.000
» 1.246 titoli di L. 500.000
» 2.837 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.747.200.000;

5) 2ª emissione - 5ª tranche:
n. 702 titoli di L. 50.000
» 1.037 titoli di L. 100.000
» 388 titoli di L. 250.000
» 954 titoli di L. 500.000
» 2.536 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.248.800.000;

6) 2ª emissione - 6ª tranche:
n. 142 titoli di L. 50.000
» 209 titoli di L. 100.000
» 78 titoli di L. 250.000
» 191 titoli di L. 500.000
» 508 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 651.000.000;

7) 3ª emissione:
n. 862 titoli di L. 50.000
» 1.410 titoli di L. 100.000
» 517 titoli di L. 250.000
» 1.159 titoli di L. 500.000
» 3.650 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.542.850.000;

8) 3ª emissione - 2ª tranche:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 188 titoli di L. 100.000
» 70 titoli di L. 250.000
» 154 titoli di L. 500.000
» 487 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 606.100.000;

9) 3ª emissione - 3ª tranche:
n. 583 titoli di L. 50.000
» 953 titoli di L. 100.000
» 351 titoli di L. 250.000
» 783 titoli di L. 500.000
» 2.468 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.071.700.000;

10) 4ª emissione:
n. 325 titoli di L. 50.000
» 410 titoli di L. 100.000
» 229 titoli di L. 250.000
» 806 titoli di L. 500.000
» 2.736 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.253.500.000;

11) 4ª emissione - 2ª tranche:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 582 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 582.200.000;

12) 4ª emissione - 3ª tranche:
n. 153 titoli di L. 50.000
» 231 titoli di L. 100.000
» 137 titoli di L. 250.000
» 380 titoli di L. 500.000
» 1.264 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.519.000.000;

13) 4ª emissione - 4ª tranche:
n. 579 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 579.000.000;

14) 4ª emissione - 5ª tranche:
n. 320 titoli di L. 50.000
» 625 titoli di L. 100.000
» 326 titoli di L. 250.000
» 544 titoli di L. 500.000
» 4.186 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.618.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 agosto 1969

(7760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica per i seguenti indirizzi della carriera:
1) non specializzazione;
2) specializzazione in materia commerciale;
3) specializzazione in materia sociale;
4) specializzazione per il vicino Oriente;
5) specializzazione per il medio ed estremo Oriente.
Ciascun candidato può concorrere per un solo indirizzo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trenta anni salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;
3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economico-marittime conseguita presso una università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, in scienze politiche per l'Oriente. Non sono ammessi altri titoli di studio;
4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:
1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
— di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;
c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di Pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università e di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a riserva di posti o a preferenze;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) a quale degli indirizzi (non più di uno) di cui all'art. 1 intenda concorrere.

L'aspirante alla specializzazione commerciale o a quella sociale deve precisare se intenda sostenere, a norma dell'art. 5, la prova di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico.

L'aspirante alla specializzazione per il medio ed estremo Oriente deve precisare, sempre a norma dell'art. 5, se intenda sostenere la prova obbligatoria scritta ed orale in lingua giapponese oppure in lingua cinese;

11) se, a norma del successivo art. 7, intenda sostenere una prova facoltativa di lingua ed in quale lingua e se scritta od orale od entrambe.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dalla autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale e dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete, irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione e la maturità del candidato.

Le prove scritte per coloro che concorrono a non specializzazione vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;
2) diritto internazionale pubblico;
3) economia politica e politica economica;
4) inglese (composizione con uso del vocabolario);
5) francese (composizione con uso del vocabolario).

Per coloro che concorrono alla specializzazione in materia commerciale, la prova scritta di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico, a scelta del candidato, è sostituita da una prova scritta di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

Per coloro che concorrono alla specializzazione in materia sociale, la prova scritta di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico, a scelta del candidato, è sostituita da una prova scritta di diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale, anche in relazione agli ordinamenti dei principali Paesi ed alle intese comunitarie.

Per coloro che concorrono alle specializzazioni per il vicino Oriente e per il medio ed estremo Oriente:

a) la prova scritta di storia moderna e contemporanea è sostituita da una prova scritta di storia e civiltà dell'area geografica di specializzazione;

b) la prova scritta di francese è sostituita da una traduzione, con uso del vocabolario, dall'arabo per i concorrenti alla specializzazione di vicino Oriente, dal giapponese oppure dal cinese, a seconda della lingua prescelta, per i concorrenti alla specializzazione del medio ed estremo Oriente.

L'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

diritto pubblico costituzionale e amministrativo e cenni sulle principali costituzioni straniere;

geografia politica ed economica;

nonchè:

a) per coloro che concorrono a non specializzazione:

principi di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

storia delle dottrine politiche ed economiche;

b) per coloro che concorrono alla specializzazione in materia commerciale:

principi di diritto internazionale pubblico, se il candidato ha sostenuto la prova scritta di storia moderna e contemporanea, oppure storia contemporanea se il candidato ha sostenuto la prova scritta di diritto internazionale pubblico;

diritto commerciale;

c) per coloro che concorrono alla specializzazione in materia sociale:

principi di diritto internazionale pubblico, se il candidato ha sostenuto la prova scritta di storia moderna e contemporanea, oppure storia contemporanea se il candidato ha sostenuto la prova scritta di diritto internazionale pubblico;

sociologia;

d) per coloro che concorrono alla specializzazione per il vicino Oriente e per il medio ed estremo Oriente:

storia contemporanea (di carattere generale);

lingua francese.

L'esame orale nelle lingue estere obbligatorie e in quelle facoltative, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte o dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di sostenere la prova facoltativa scritta, che consiste in una composizione con uso del vocabolario, in una delle seguenti lingue: tedesco, spagnolo, russo o anche francese se non costituisca per lui prova obbligatoria. Può chiedere altresì di sostenere la prova orale in una delle seguenti lingue: tedesco, spagnolo, russo.

Per ciascuna prova scritta e per ciascuna prova orale facoltativa il concorrente può conseguire il massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti, riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale facoltativa si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta:

di un presidente, scelto tra gli ambasciatori o gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe in servizio o a riposo, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, di un magistrato ordinario o amministrativo non inferiore a magistrato di corte di cassazione o equiparato e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza stabiliti, fra l'altro, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, le cui disposizioni ricevono puntuale applicazione, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate

e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di Pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1943, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 400 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400;

5) certificato in carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1969

p. *Il Ministro:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1969
Registro n. 292, *foglio n.* 101

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America e il contributo ideologico europeo. La comparsa degli Stati Uniti nella Comunità internazionale.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause economico-sociali, nella sua preparazione spirituale, nelle sue ripercussioni internazionali.
3. Napoleone e la sua politica egemonica continentale: aspetti innovatori nella vita della società e dello Stato, con particolare riguardo all'Italia.
4. Il Congresso di Vienna e il riassetto politico-territoriale dell'Europa.
5. Gli ideali di libertà e di nazione e la crisi europea del 1848. Ripercussioni sulla vita politica e sociale nei vari Stati europei.
6. Il 1848 ed il 1849 in Italia: cause remote, correnti politiche ed esplosione rivoluzionaria. Evoluzione del problema italiano nella politica europea.
7. L'unificazione italiana e l'opera del Cavour. Primo avvio amministrativo e finanziario dell'Italia Unita.
8. L'unificazione tedesca. Francia, Germania e Gran Bretagna nel processo interno e nelle vicende internazionali della seconda metà dell'Ottocento.
9. La questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra di Crimea ed il Congresso di Parigi.
10. La Russia e i Paesi Balcanici negli ultimi decenni del secolo XIX.
11. Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX. I Paesi dell'America Latina e la loro evoluzione.
12. Dalla rivoluzione industriale al sorgere del Socialismo. Dottrine e rivolgimenti sociali nei vari Paesi europei durante l'Ottocento.
13. L'età dell'imperialismo. Il fenomeno coloniale in Asia ed in Africa. La politica coloniale delle Potenze Europee.
14. La politica estera italiana, dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
15. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
16. Cause remote ed origini della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
17. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.
18. L'Unione Sovietica. Dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
19. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.
20. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
21. L'Estremo Oriente fra i due conflitti.
22. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
23. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende politiche motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
24. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
25. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.
26. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
27. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
28. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
29. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.
30. Il processo di unificazione europea.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

I

1. La Società internazionale e il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Origine storica ed evoluzione del diritto internazionale.
4. Indirizzi principali della dottrina.
5. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
6. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

II

1. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
2. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
3. Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc.
4. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi.
5. Interpretazione dei trattati.
6. Estinzione e revisione dei trattati.
7. Atti unilaterali.
8. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
9. L'analogia ed il problema delle « lacune » del diritto internazionale.

III

1. La personalità giuridica internazionale in generale.
2. Gli Stati: origine e trasformazione. Successione.
3. Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
4. Riconoscimento degli Stati e dei governi.
5. Insorti, governi in esilio, comitati nazionali.
6. Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano.
7. Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.
8. Condizione internazionale degli individui.
9. Problema della personalità delle unioni di Stati.
10. Capacità giuridica e capacità di agire.
11. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti.
12. Capi di Stato e Ministri degli esteri.
13. Agenti diplomatici. Le missioni speciali.
14. Agenti consolari.

IV

1. Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. status giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
2. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione.
3. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
4. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

V

1. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo.
2. L'alto mare.
3. I fiumi internazionali.
4. Lo spazio esterno.
5. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici.

VI

1. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
2. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
3. Le minoranze.
4. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

VII

1. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
2. Le alleanze.
3. Le confederazioni di Stati.
4. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura dell'organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
5. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
6. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
7. Le agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

VIII

1. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
2. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

IX

1. Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.
2. Controversie internazionali. Nozione.
3. Controversie giuridiche e controversie politiche, *justiciables et non justiciables*.
4. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dalla Carta delle Nazioni Unite.
5. Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). L'arbitrato.
6. La Corte internazionale di giustizia o il regolamento giudiziario.
7. L'inchiesta.

X

1. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.).
2. Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi.
3. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra.
4. L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici.
5. La neutralità.
6. Le forme di violenza « diverse » dalla guerra.
7. Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Carta delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali.
8. La legittima difesa.
9. I crimini contro la pace e contro l'umanità.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica

1. L'Economia politica nell'ambito delle scienze sociali: la funzione degli schemi teorici (modelli) nell'analisi dei fatti economici. Equilibrio parziale e generale. Unità elementari ed aggregati economici. Analisi statica, stazionaria e dinamica.
2. Il mercato e le sue forme: analisi comparata della pura concorrenza, del monopolio assoluto e delle forme imperfettamente concorrenziali e oligopolistiche.
3. Gli operatori economici: il consumatore individuale e il suo comportamento in relazione alle differenti forme di mercato. La domanda individuale e curve collettive di domanda, il risparmio individuale e sociale.
4. Gli operatori economici: l'imprenditore e il suo comportamento in relazione alle varie forme di mercato. Le leggi della produttività. La tipologia dei costi di produzione. La tipologia delle imprese e loro motivazioni. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne. Equilibrio della impresa. La curva di offerta.
5. La formazione del prezzo dei prodotti nelle diverse condizioni di mercato. I prezzi dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario.
6. Il flusso del reddito e i vari metodi per la sua misurazione. Bilancio economico nazionale. L'analisi del processo di formazione del reddito nazionale. Il livello di equilibrio del reddito nazionale.
7. Moneta e credito: il processo di creazione di credito. La domanda di moneta e le sue determinanti. L'offerta di moneta e le sue componenti. Il livello dei prezzi. Inflazione e deflazione, nelle determinanti analitiche e nelle principali esperienze storiche.
8. I presupposti e gli effetti del commercio internazionale. Commercio internazionale e cambi esteri. Tipologia delle bilance contabili delle relazioni economiche con l'estero. Il commercio internazionale come componente esterno del flusso del reddito.
9. Fluttuazioni e sviluppo. Spiegazioni e metodi di misurazione dell'andamento ciclico. Le diagnosi congiunturali. Fattori esplicativi dei fenomeni di sviluppo, sottosviluppo e dualismo economico.
10. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica

1. Obiettivi e strumenti e loro relazioni nei problemi di politica economica. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle decisioni di politica e la sua espressione formale.
2. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.
3. Concentrazione economica e azione pubblica. Aspetti tecnologici e aspetti monopolistici del fenomeno della concentrazione tecnica e finanziaria. Intese e posizioni dominanti. Le legislazioni antimonopolistiche. La posizione del settore distributivo.
4. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.
5. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ed azione economica pubblica.
6. Gli strumenti essenziali della politica economica contemporanea e la scelta della loro più efficace combinazione: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi e altri controlli diretti.
7. La politica internazionale, commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti del periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economicamente integrate. Il sistema aureo, le monete riserva e il problema della liquidità internazionale.
8. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dell'estero e all'estero.
9. La politica commerciale italiana, negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali o multilaterali.
10. I problemi dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

TECNICA DEGLI SCAMBI E DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO.

1. Premesse.

Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. La genesi dell'economia di produzione per via di scambio.

La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.
3. Gli aspetti generali del controllo.

Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico.

I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione.

L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario.

Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento.

Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. I regolamenti valutari.
Le aperture di credito.
Accordi multilaterali UEP e AME.
Il sistema delle valute di conto valutario.
Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.

8. Le negoziazioni in cambi a pronti e a termine.

9. I crediti bancari in valuta.

10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'O.C.S.E. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei.
Regime degli scambi fra i paesi della C.E.E.
La Zona di libero scambio.

DIRITTO DEL LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E DIRITTO SINDACALE, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ORDINAMENTI DEI PRINCIPALI PAESI ED ALLE INTESE COMUNITARIE

A - *Ordinamento positivo italiano*:

1. I principi della costituzione: significato, origine ed attuazione. L'organizzazione dello Stato per il diritto del lavoro: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli istituti previdenziali ed assistenziali. I sindacati. Gli enti di patronato.

2. Le fonti del diritto del lavoro. Il contratto collettivo di lavoro e lo sciopero.

3. Il contratto individuale di lavoro. L'obbligazione di lavoro ed il rapporto di lavoro. Prestatore di lavoro ed imprenditore. Qualifiche professionali. Stipulazione del contratto di lavoro: collocamento ed assunzione obbligatoria. Validità ed efficacia del contratto di lavoro.

4. Svolgimento del rapporto di lavoro. Diritti e doveri delle parti del rapporto. Vicende del rapporto.

5. Estinzione del rapporto di lavoro. Varie forme di recesso. Limitazioni al recesso dell'imprenditore: la nuova disciplina dei licenziamenti. Effetti dell'estinzione del rapporto.

6. Tutela dei diritti del prestatore di lavoro. Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro. Prescrizione e decadenza.

7. Tutela previdenziale del prestatore di lavoro. Previdenza, assistenza e sicurezza sociale. Igiene e sicurezza del lavoro. La protezione del lavoro della donna e del fanciullo.

8. Le forme di assicurazione sociale. I principi caratteristici del sistema italiano di assicurazione sociale. L'automaticità delle prestazioni.

9. Le varie forme di assistenza dei lavoratori. L'assistenza legale del contenzioso. L'assistenza per la casa ai lavoratori. La cooperazione.

B - *Nozioni comparate del diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale per i Paesi della Comunità Economica Europea con particolare riferimento a*:

1. I principi del diritto del lavoro.
2. Le fonti del diritto del lavoro.
3. Natura giuridica e poteri dei sindacati.
4. La contrattazione collettiva e lo sciopero.
5. La formazione professionale, la promozione sociale, la partecipazione del lavoratore alla gestione delle aziende.
6. Il rapporto individuale di lavoro.
7. I principi e le prestazioni essenziali della sicurezza sociale.
8. I principi essenziali del sistema di igiene e di sicurezza del lavoro.
9. Le vertenze di lavoro e la loro composizione.

C - *Normativa internazionale*:

1. Decisioni e raccomandazioni in materia sociale dell'O.C.S.E. e del Consiglio d'Europa.
2. Principi, strumenti e norme di diritto del lavoro e di legislazione sociale delle Comunità Europee.
3. Convenzioni ed accordi internazionali, concernenti l'Italia, in materia di lavoro ed emigrazione.

SPECIALIZZAZIONE PER IL VICINO ORIENTE - STORIA E CIVILTÀ

1. Maometto e l'avvento dell'Islam. Il Califfato. Il sorgere degli Stati autonomi. I fatimidi. Il Califfato omayyade di Spagna. I Turchi Selgiuchidi. Fine del califfato abbaside ad opera dei Mongoli (1258). Caratteri essenziali della letteratura araba classica.

2. Il Maghreb. Arabi e berberi in Africa ed in Spagna. I pirati barbareschi nella storia mediterranea.

3. L'impero ottomano: sua organizzazione politica ed amministrativa; fasi della sua espansione per grandi linee. Il dominio sugli arabi.

4. La campagna napoleonica in Egitto (1798). Sue conseguenze. L'autonomia dell'Egitto sotto i successori di Mohamed Alì. Il problema degli Stretti.

5. L'epoca coloniale: la Francia in Algeria, Tunisia, Marocco; possedimenti africani della Spagna; l'Italia in Libia; la Gran Bretagna in Egitto; il Sudan anglo-egiziano. Caratteristiche delle singole politiche coloniali. Valutazione di ciascuna di esse da parte degli indigeni.

6. La dissoluzione dell'Impero ottomano, gli accordi fra le Potenze dell'Intesa per la sua spartizione durante il conflitto ed il riordinamento del vicino Oriente al termine della prima guerra mondiale. I mandati. La lotta per l'emancipazione del mondo arabo dalla tutela europea.

7. La repubblica turca; le riforme di Ataturk. Sua politica estera. L'odierna situazione politica, economica e sociale in Turchia.

8. La seconda guerra mondiale e le sue ripercussioni nei paesi arabi del vicino Oriente. Il movimento panarabo. La Lega degli Stati arabi. L'indipendenza della Siria e del Libano. La costituzione dello Stato di Israele. Il colpo di stato militare in Egitto. Il patto di Baghdad. La crisi di Suez. La formazione della RAU. Il colpo di stato in Iraq del luglio 1958. L'indipendenza della Libia, della Tunisia, del Marocco e dell'Algeria. Gli attuali orientamenti della politica estera dei paesi del mondo arabo ed i principali accordi diplomatici su cui essa è imperniata.

9. Le riforme costituzionali, economiche e sociali nei Paesi arabi del vicino Oriente e dell'Africa mediterranea.

10. Elementi dell'economia dei paesi del vicino Oriente e dell'Africa mediterranea, Sudan incluso, con particolare riguardo alle loro relazioni economiche con l'Italia. Il petrolio nel vicino Oriente e la sua estrazione.

11. Istituzioni musulmane. Sunniti, Sciiti e Kharigiti; loro divergenze intorno alla dottrina dell'imamato e in materia dogmatica. Sciiti zayditi, ismailiti e imamiti. I Drusi e i Yazidi. Gli Ibaditi. Principi della fede musulmana. Le pratiche del culto. Le scuole giuridiche. La questione del Califfato. La mistica. Il modernismo musulmano.

12. La letteratura araba. Periodi, correnti, sviluppi. Difetti della letteratura nei paesi arabi attuali. Principali scrittori.

13. L'Iran dalla rinascita dell'iranismo nel IX secolo fino alla decadenza dello Stato tradizionale sotto i Cagiari. Lineamenti della letteratura persiana.

14. L'Iran sotto Reza Pahlevi padre e figlio. Fattori essenziali della vita politica dell'Iran odierno; problemi economici e sociali. La politica estera iraniana.

15. La conquista musulmana dell'India. I Ghaznavidi. I Ghoridi. Il Sultanato di Delhi. L'Impero Moghul. Gli Stati musulmani sorti dalla dissoluzione dell'Impero Moghul.

16. Stabilimenti portoghesi ed olandesi in India e in Indonesia. La Compagnia delle Indie britannica ed olandese. Linee generali della conquista britannica dell'India. La politica afghana del Governo inglese dell'India dal 1839 al 1919.

17. Le origini del movimento nazionale indiano (1858-1909). Il Congresso nazionale indiano e le sue vicende interne da Gokhale a Gandhi (1855-1935).

18. I musulmani indiani: l'opera organizzativa di Sayyid Ahmad e i loro rapporti con il Congresso fino al 1940.

19. Le riforme costituzionali indiane del 1909, del 1919 e del 1935. Come il Governo di Londra pervenne ad esse. La lotta per l'indipendenza indiana e per la creazione del Pakistan dal 1936 al 1947.

20. Le riforme strutturali dell'India e del Pakistan dal 1947 ad oggi: lineamenti delle politiche estere indiana e pakistana dal 1947 ad oggi. La Conferenza di Bandung ed il rinvio della Conferenza di Algeri.

21. Le basi teoriche della struttura sociale indiana tradizionale; i testi giuridici e politici, le caste, il sistema familiare.

22. La questione del Kashmir: posizione dell'India e del Pakistan, le decisioni dell'ONU e l'atteggiamento delle principali potenze. Gli accordi di Tashkent e la loro applicazione.

23. La creazione dello Stato Afghano ed i suoi sviluppi fino ad oggi. La politica estera del governo di Kabul.

24. Le economie dell'Afghanistan, del Pakistan, dell'India e loro rapporti con l'assistenza statunitense, occidentale, sovietica e cinese. I piani quinquennali nel Pakistan e nell'India. Il piano di Colombo.

SPECIALIZZAZIONE PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE
STORIA E CIVILTÀ

1. L'Iran dalla rinascita dell'iranismo nel IX secolo fino alla decadenza dello Stato tradizionale sotto i Cagiari. Lineamenti della letteratura persiana.

2. L'Iran sotto Reza Pahlevi padre e figlio. Fattori essenziali della vita politica nell'Iran odierno: problemi economici e sociali. La politica estera iraniana.

3. La creazione dello Stato Afghano ed i suoi sviluppi fino ad oggi. La politica estera del governo di Kabul.

4. Linee generali della storia e della civiltà dell'India indù. Notizie sulle letterature sanscrita, bengali e hindi.

5. La struttura sociale indiana tradizionale e le sue basi teoriche. I testi giuridici e politici. Le caste e il sistema familiare nel passato e nel presente.

6. Linee generali della storia dell'India musulmana dal XII al XVIII secolo. Notizie elementari sulla letteratura urdu. Le basi religiose e giuridiche della struttura sociale islamica, con particolare riferimento al Pakistan.

7. Gli Europei sulle coste indiane: portoghesi, olandesi, francesi. La dominazione britannica in India sotto la Compagnia delle Indie e sotto la Corona. Trasformazioni amministrative.

8. Il Congresso indiano ed il movimento musulmano. Gandhi e Jinnah. L'India nella prima metà del XX secolo.

9. L'India dopo il 1947. L'era di Nehru. Sviluppi istituzionali e ridistribuzione delle unità federali. Liquidazione dei possedimenti francesi e portoghesi. Il problema dei confini tibetani ed il contrasto con la Cina. L'India e l'equidistanza. I cinque punti del Panchila ed il loro declino. La nuova politica di New Delhi dopo lo scontro con la Cina.

10. Il Pakistan dopo il 1947. Instabilità interna e decadenza del parlamentarismo. L'opera dei Ayyub Kan. Il conflitto con l'India per il Kashmir. L'accordo sui fiumi del Panjab. Il Pakistan nel patto di Baghdad e gli sviluppi recenti della sua politica, con speciale riguardo ai rapporti con la Cina, con l'Unione Sovietica e con gli Stati Uniti d'America.

11. Ceylon. Brevi notizie sulla sua storia. Singhalesi e Tamil: il problema della lingua.

12. I Paesi di religione buddhista e di influenza culturale indiana: Birmania, Thailandia, Laos, Cambogia. Lineamenti della loro storia. Il colonialismo inglese e francese nella penisola indocinese. Riflessi politici, sociali e culturali del buddhismo. La Birmania, i suoi problemi interni, la fissazione dei confini con la Cina. La Thailandia, la preminenza delle forze armate nella vita politica, i rapporti con gli Stati Uniti. Gli accordi di Ginevra del 1954 e la loro portata. La questione del Laos e la sua neutralizzazione. La Cambogia e l'opera del principe Sihanouk.

13. La Malesia dal 1867 al 1945, con particolare riguardo ai fattori politico economici. Le tre nazionalità e loro rapporti, con particolare riguardo alla questione dei Cinesi. La nascita della Grande Malesia, la confrontazione con l'Indonesia, la secessione di Singapore e le intese con Giakarta del 1966.

14. L'Indonesia, sua storia e civiltà. L'influenza indiana e cinese. La penetrazione dell'Islam e la sua posizione presente. Cenni sulla letteratura giavanese classica. Il dominio olandese a Giava e sul resto dell'arcipelago: suoi sistemi amministrativi e le riforme. Il movimento nazionale indonesiano fino all'indipendenza (1949).

15. L'Indonesia dal 1950 ad oggi. Problemi sociali ed economici. La questione dell'Irian (Nuova Guinea Occidentale). Gli avvenimenti del 1965 e 1966 e la loro portata. Nazionalismo, comunismo, ortodossia islamica ed altri fattori della vita politica. Cenni sulla letteratura indonesiana moderna.

16. Le Filippine e il loro sviluppo sotto l'influenza spagnola. Stati Uniti e Filippine, prima, durante e dopo l'occupazione giapponese.

17. La Cina antica e medievale. Sguardo generale alla sua storia, dalla fondazione dell'impero (221 a.C.) alla cacciata dei Mongoli (1368). Notizie generali sulla letteratura cinese classica.

18. La Cina sotto i Ming e i Mancesi fino alla guerra dell'oppio (1840). I missionari cattolici. I portoghesi sulle coste cinesi.

19. Decadenza e caduta della Cina Imperiale. La penetrazione europea, le concessioni ed i diritti speciali, con particolare riguardo alle dogane cinesi. I trattati delle XXI Domande. La open door policy di Washington. La prima repubblica 1919-1949. Cenni sulla letteratura cinese moderna. La crisi manciuriana ed il conflitto con il Giappone. La Cina durante la seconda guerra mondiale. La Conferenza del Cairo. Gli Stati Uniti e la Cina.

20. L'avvento del comunismo in Cina. I problemi interni, economici e sociali. I rapporti con i paesi vicini: la questione di Formosa e delle isole costiere: la questione del Tibet; il conflitto in Corea e l'armistizio di Panmunjom. Il problema del seggio cinese all'ONU. Le colonie cinesi nei paesi dell'Asia sud-orientale e l'azione del governo di Pechino nei loro riguardi.

21. Il Vietnam come appendice della Cina e come paese di civiltà cinese. Il dominio francese e l'invasione giapponese. Il problema del Vietnam dal 1945 ad oggi, con particolare riguardo ai suoi aspetti internazionali.

22. I Mongoli nella storia. L'impero di Gengis Khan e di Qubilai. Il dominio cinese. La Repubblica Popolare Mongola e la sua funzione come stato cuscinetto.

23. La Corea, la sua storia e la sua civiltà. Il dominio giapponese. La partizione del 1943 e il conflitto coreano.

24. Il Giappone, la sua storia e civiltà. Cenni sulla letteratura giapponese. Il Giappone e la sua modernizzazione, dall'apertura del paese (1854) alla guerra con la Russia (1905).

25. Il Giappone dalla guerra con la Russia al 1945. L'alleanza con la Gran Bretagna, la partecipazione alla prima guerra mondiale, gli accordi per le Isole del Pacifico con le Potenze dell'Intesa, i trattati delle XXI Domande, la questione dello Shantung alla conferenza della pace di Parigi, la conferenza di Washington e le intese navali, la crisi manciuriana e la guerra contro la Cina, il Tripartito e l'aggressione agli Stati Uniti. L'espansione giapponese in Cina e in Asia meridionale, con particolare riguardo al conflitto cinese ed alla seconda guerra mondiale.

26. Il Giappone in questo dopoguerra. La pace di San Francisco e le intese con gli Stati Uniti. Ripresa economica e sociale. La nuova espansione economica nel sud-est asiatico.

27. L'Unione Sovietica in Asia. Cenno storico sull'espansione russa in Siberia e in Asia Centrale. La politica asiatica dell'URSS prima e dopo la seconda guerra mondiale.

28. *I tentativi di creare organizzazioni pan-asiatiche.* Il Piano di Colombo; la conferenza afro-asiatica di Bandung (1955); la SEATO.

DIRITTO PUBBLICO COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO
E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8. L'Amministrazione diretta locale.

9. Gli Enti autarchici nazionali.

10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali, Enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. La giustizia dell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati Esteri.

A) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.

2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4. Limiti dall'applicazione del diritto straniero.

5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6. Rapporti di famiglia.

7. Successioni e donazione.

8. Possesso e diritti reali.

9. Obbligazioni.

10. Forma degli atti.

11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

B) DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

I. *Diritto costituzionale.*

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2. La cittadinanza. Nozioni generali e di diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. *Diritto processuale civile internazionale.*

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. *Diritto penale e processuale penale internazionale.*

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. *Diritto tributario.*

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2. Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
3. Geografia del commercio delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero nei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

PRINCIPI DI TECNICA DEGLI SCAMBI
E DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

1. Cenni: sull'evoluzione del commercio internazionale; sulla genesi dell'economia di produzione per via di scambio; sulla progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.
2. Cenni sull'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.
3. Cenni: sugli aspetti generali del controllo; sugli organi ad esso preposti e sui documenti fondamentali.
4. Il controllo merceologico.
I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione.
L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.
5. Il controllo valutario.
Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento.
Le compensazioni private e gli affari in reciprocità; loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.
6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione.
Intervento del sistema bancario.
7. Cenni: sulla liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'O.C.S.E.; sui contingenti di salvaguardia; sui recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei; sul regime degli scambi fra paesi della C.E.E.; sulla Zona di libero scambio.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE ED ECONOMICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica. (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Loche.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il Liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948.
11. La storiografia delle dottrine economiche.
12. Cenni sui principali aspetti del pensiero economico dell'antichità e del medio evo.
13. Il pensiero dei principali economisti classici (Smith, Ricardo, John Stuart, Mill).
14. La reazione della Scuola storica e del marxismo al pensiero classico (Sismondi, Roscher, Knies, Hildebrand, Schmoller, Proudhon, Rodbertus, Marx).
15. Il marginalismo e l'equilibrio economico (Jevons, Menger, Bohm, Bawerk, Marshall, Pantaleoni, Walras, Pareto).
16. Principali teorie dei cicli, dell'occupazione e del reddito.

STORIA CONTEMPORANEA

1. L'Europa dopo la guerra franco-prussiana.
2. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
3. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
4. Cause remote ed origini diplomatiche della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
5. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.
6. L'Unione Sovietica. Dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
7. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.
8. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
9. L'Estremo Oriente fra i due conflitti.
10. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
11. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende diplomatiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
12. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
13. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico militari. Scopi e propagande di guerra.
14. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
15. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
16. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
17. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.
18. Il processo di unificazione europea.

PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1. La società internazionale e il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Indirizzi principali della dottrina.
4. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
5. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.
6. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
7. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
8. Il diritto convenzionale.
9. Atti unilaterali.
10. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.

11. L'analogia e il problema delle « lacune » del diritto internazionale.
12. La personalità giuridica internazionale in generale.
13. Gli Scatti. Origine e trasformazione. Successione.
14. Stato e Governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
15. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti internazionali.
16. Condizione giuridica dei soggetti. I c. d. « status » giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
17. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli Affari Esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
18. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
19. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
20. Le minoranze.
21. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.
22. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e le loro classificazioni.
23. Le alleanze.
24. La confederazione di Stati.
25. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura dell'organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
26. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
27. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
28. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.
29. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
30. Responsabilità indiretta e c. d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

Diritto commerciale

1. Nozioni e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Fonti del diritto. La codificazione.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti.
3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio; nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
4. Diritti di obbligazione. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.
5. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.
6. Contratto di trasporto.
7. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
8. Contratto di assicurazione. Legislazione in materia di istituti di assicurazione.
9. Contratto di mandato: contratti di commissione, di spedizione, di agenzia.
10. L'impresa: l'imprenditore, l'agente. Le imprese commerciali. La società: concetti generali, elementi costitutivi del contratto di società. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi.
11. Diritti sui beni immateriali: proprietà industriale, letteraria ed artistica, marchi, disegni, modelli e brevetti.
12. Titolo di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
13. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
14. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
15. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
16. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazioni dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.
17. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi, garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

Sociologia

1. La ricerca sociologica; la non dissociabilità di oggetto e metodo della ricerca; le fasi della ricerca.
2. L'inchiesta e l'intervista; l'inchiesta sociologica; la « cultura » come modello descrittivo; unità di indagine e presupposti; il gruppo di ricerca; l'inchiesta come analisi dialettica; l'inchiesta come impresa personale; l'approccio simpatico o partecipante; l'importanza dell'intervista; i compiti dell'intervistatore; i principali tipi di intervista; l'intervista non strutturata; l'intervista non direttiva; l'intervista focalizzata; l'intervista guidata; l'intervista informale; l'intervista con questionario; l'intervista con campione; la validità scientifica della intervista con campione.
3. La funzione sociale della sociologia: la sociologia come scienza critica; la sociologia e i fini dell'azione sociale; il sociologo come testimone; la sociologia come strumento di demistificazione; sociologia e marxismo; la sociologia e la politica sociale.
4. Sociologia politica e scienza politica: definizioni preliminari; controversie metodologiche e questioni di sostanza; sviluppo storico della sociologia politica; la comunità politica; concetto di regime politico; tipologia; consensus e potere; perchè gli uomini obbediscono; teorie esplicative del potere; potere, autorità, dominio in Max Weber; la triplice tipologia weberiana; potere tradizionale; legale-burocratico, carismatico; critica; la scuola elitistica italiana: il concetto di « classe politica » in G. Mosca, la « circolazione delle élites » in V. Pareto; la sociologia dei partiti politici: dal partito d'opinione al partito di massa; il partito politico come organizzatore dell'opinione pubblica; programma, struttura, « democrazia interna »; le principali acquisizioni della sociologia elettorale; osservazioni critiche e prospettive.

(7702)

MINISTERO DELLA SANITA

Istituto superiore di sanità

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) Buona condotta;

D) Idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal benefico di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutuazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limte massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso lo Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*

1) Nozioni fondamentali di microbiologia e biologia;

2) Tecniche microbiologiche di laboratorio.

B) *Prove pratiche*

1) Isolamento di colture pure;

2) Osservazioni microscopiche e colorazioni elementari dei batteri.

C) *Prova orale*

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà *approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dello* accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole

del comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 215

(7701)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso a quindici posti per l'ammissione al 1° anno di facoltà dell'Accademia di sanità militare interforze - Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1969, registro n. 9, foglio n. 379, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno di facoltà di quindici allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici);

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1968, concernente la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I sottonotati candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso a quindici posti per l'ammissione al 1° anno di facoltà del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici):

1. Simonetti Francesco
2. Giordano Amerigo
3. Gortano Gortan
4. Cantiello Francesco
5. Fossari Pasquale
6. Catani Paolo
7. Diaco Antonio
8. Ibba Lucio
9. Camerini Maurizio
10. Franceschini Andrea
11. Ballati Daniele
12. Troia Vincenzo
13. Bellucci Daniele
14. Baglivo Antonio
15. Collara Claudio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1969

p. *Il Ministro*: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1969
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 178

(7345)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra in prova

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra in prova del genio civile, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1969, n. 3423, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dello sport - E.U.R., nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1969 con inizio alle ore 8.

(7416)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Avviso concernente il concorso pubblico a nove posti di operaio in prova nel ruolo del personale salariato

Nell'art. 1 del bando di concorso pubblico a nove posti di operaio in prova nel ruolo del personale salariato dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 13 maggio 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 16 giugno 1969, è inserito il seguente secondo comma:

« Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione obbligatoria previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, essendo già stati accantonati e parzialmente ricoperti i posti riservati agli aventi diritto ».

(7413)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e n. 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la rinunzia del dott. Matteo Antonio alla condotta medica del comune di Pertosa;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Matteo Antonio;

Considerato che il dott. D'Amato Giovanni Mario, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. D'Amato Giovanni Mario è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Pertosa.

Il sindaco del comune di Pertosa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 5 agosto 1969

Il medico provinciale: GALLO

(7736)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.